



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 27/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO E MANTOVA AMBIENTE SRL, IN QUALITA' DI GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO NEI PEF DEL PERIODO REGOLATORIO 2022 - 2025

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Assente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

- che a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- che per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Porto Mantovano in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione puntuale della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il corrispettivo per i Rifiuti, componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.
- che l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 50 del 29/06/2021 di approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale come modificato ai sensi del D.lgs 116/2020;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29/6/2021 di approvazione delle tariffe del corrispettivo per il servizio rifiuti anno 2021 elaborate sulla base del PEF 2021 approvato;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29/03/2022 di approvazione della "Carta dei Servizi della gestione rifiuti" della società Mantova Ambiente, dalla stessa trasmessa in quanto propedeutica all'individuazione del posizionamento nello schema regolatorio di cui all'art. 3 della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “Individuazione obblighi di qualità contrattuale e tecnica della gestione dei rifiuti urbani del comune di Porto Mantovano nella quale è stato individuato lo schema I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione di ARERA n. 15 del 18/1/2022 quale schema di riferimento applicabile per gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi per il periodo di riferimento 2022-2025;

Valutato quanto segue:

- il gestore nell'anno 2021 con nota del 28/5/21 prot. 12366 ha presentato una istanza di riconoscimento di integrazione tariffaria in conseguenza allo squilibrio economico finanziario;
- il Comune, in fase di approvazione del PEF 2021, ha sospeso tale istanza intendendo ridiscuterla a partire dall'analisi delle pattuizioni contrattuali in essere;
- il Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/6/2021 ha approvato il PEF, piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2021 in continuità tariffaria;
- il gestore, Mantova Ambiente s.r.l. con sede in Mantova, Via Taliercio n. 3, in persona dell'amministratore delegato, difesa dagli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino del foro di

Milano, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Brescia per l'annullamento della sopra indicata Delibera di Consiglio Comunale n. 52/2021 "di Approvazione del Piano Finanziario per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021" e "di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale";

- la Giunta Comunale con atto n. 145 dell'11/12/2021 ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Porto Mantovano nella causa promossa da Mantova Ambiente s.r.l. dinanzi al TAR Brescia per l'annullamento della Delibera di Consiglio Comunale n. 52/2021 "Approvazione del Piano Finanziario per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021" e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, conferendo l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Porto Mantovano all'avv. Paolo Colombo del Foro di Mantova;
- il ricorso è pendente al n. R.G. n. 765/2021 e il comune si è costituito in giudizio con memoria del 20/2/2022;

Precisato che Mantova Ambiente nell'istanza del 2021 ha lamentato uno squilibrio economico finanziario esistente nel 2021 tra i costi del servizio e il limite generale previsto da ARERA alla crescita annuale delle entrate tariffarie nella misura di € 158.699,00 («Deficit Strutturale») e i deficit pregressi della gestione del servizio rifiuti relativi agli anni 2019 e 2020, nella misura di complessivi € 160.076,00;

Visto che nel PEF trasmesso da Mantova Ambiente per il periodo regolatorio 2022 – 2025 il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA n. 363/2021, prevede per il Comune di Porto Mantovano un incremento per l'anno 2022 nella misura massima del 2,60 %, rispetto al Piano Finanziario 2021 quantificato in € 2.284.060 (importo deliberato dal comune maggiorato del deficit strutturale);

Dato atto che:

- in fase di valutazione e validazione del piano finanziario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022 – 2025 il validatore individuato dal comune, studio Business Engineering Network S.r.l. ("BEN"), nella nota trasmessa con prot. 9766 del 22/4/2022, ha evidenziato come il valore del servizio erogato da Mantova Ambiente per il 2021 e quantificato appunto nella cifra di € 2.284.060 è compreso nel range dei valori individuati tenendo conto del grado di accuratezza delle valutazioni contenute tra un +/- il 4 %;
- il piano finanziario 2022 – 2025 è stato validato dallo studio incaricato Business Engineering Network S.r.l. ("BEN") previa verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari (validazione prot. 9766 del 22/4/2022);
- il mancato riconoscimento dell'integrazione tariffaria richiesta dal Gestore, relativa al 2021 – che è all'origine del contenzioso in atto presso il TAR di Brescia – ha effetti rilevanti nell'approvazione dei PEF 2022-2025, perché il mancato riconoscimento del cosiddetto "deficit strutturale" comporta il protrarsi nel tempo della situazione di squilibrio per effetto dell'applicazione della continuità tariffaria creando i presupposti per futuri ricorsi;

Tutto quanto premesso e,

Valutata l'opportunità di addivenire ad un accordo che possa superare i contenuti del contenzioso e procedere all'approvazione del Piano Finanziario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022 – 2025 in condizioni di equilibrio finanziario;

Vista la bozza di accordo redatta tra le parti con la collaborazione del legale dell'ente al fine di una composizione delle tematiche in campo che si allega al presente atto e in cui si prevede che il Comune si impegna a:

- ✓ approvare i PEF 2022 – 2025 entro i termini di legge e prevedendo le entrate tariffarie per ogni singolo anno partendo dall'importo dei PEF dei rispettivi anni a -1; in particolare per l'anno 2022 il PEF sarà calcolato a partire dall'importo delle tariffe 2021, maggiorato del deficit strutturale e dovrà quindi essere pari almeno a € 2.343.445;
- ✓ riconoscere a Mantova Ambiente, ai sensi degli articoli 18 punto 1 lettera i) e 19 punto 1 lettera g) dell'allegato A della Delibera ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, i conguagli maturati e maturandi a favore dell'Ente per tutto il periodo di regolazione (MTR 2022 - 2025), ma comunque non oltre i termini di scadenza del contratto vigente, così come risultante da specifica validazione annuale;
- ✓ riconoscere i costi covid comprensivi dei costi generali sostenuti da Mantova Ambiente;

mentre la società Mantova Ambiente srl:

- rinuncia a chiedere al Comune il rimborso della somma di € 158.699,00, a titolo di deficit strutturale anno 2021;
- rinuncia a richiedere al Comune la copertura dei deficit pregressi della gestione del servizio rifiuti relativi agli anni 2019 e 2020, che ammontano nel loro complesso a € 160.076,00;
- si obbliga a rinunciare al ricorso proposto davanti al TAR Brescia contro la delibera del Consiglio comunale di approvazione del PEF Rifiuti 2021, nonché a formalizzare detta rinuncia a spese compensate non appena il Comune avrà adempiuto agli obblighi assunti con il presente atto; rinuncia che il Comune si obbliga ad accettare.

Gli obblighi assunti da Mantova Ambiente sono sospensivamente condizionati a che il Comune adempia agli impegni assunti.

Ritenuto di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica a sottoscrivere l'accordo con i contenuti sopra esposti al fine di recuperare gli equilibri finanziari dei PEF 2022 – 2025;

Vista la delibera di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif;

Richiamate le norme vigenti in materia;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per quanto di competenza, l'accordo tra il comune di Porto Mantovano e la società Mantova Ambiente srl, avente i contenuti ben espressi in premessa al fine di superare i contenuti del contenzioso e procedere all'approvazione del piano finanziario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022 – 2025 in condizioni di equilibrio finanziario, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Responsabile dell'area tecnica di sottoscrivere l'accordo allegato;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ACCORDO

tra

Comune di Porto Mantovano (C.F. 80002770206), con sede a Porto Mantovano (MN), strada Cisa 112, in persona del Responsabile dell'aera tecnica -----, in forza dei poteri conferiti con Delibera n. [•] del [•] approvata da [•] pubblicata nelle forme di legge sull'Albo Pretorio e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (di seguito, il «**Comune**»);

e

Mantova Ambiente s.r.l. (P. IVA 02169280209), con sede legale a Mantova, Via Taliercio, n. 3, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Lorenzo Bagnacani (di seguito, la «**Società**» o il «**Gestore**»).

Nel presente atto il Comune e Mantova Ambiente s.r.l. sono anche definiti, congiuntamente, le «**Parti**» e, singolarmente, la «**Parte**».

PREMESSE

- A. Mantova Ambiente gestisce il servizio pubblico di igiene urbana nel territorio del comune di Porto Mantovano, in forza del contratto rep 7319/2009 di affidamento in concessione del servizio assorbente il contratto di servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato più avanti modificato e integrato giusto contratto rep. 7390/2011;
- B. Attualmente, le tariffe per lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti sono regolate dal Metodo tariffario rifiuti valido per gli anni 2022-2025 («**MTR-2**»), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente («**ARERA**» o «**Autorità**») con la delibera 363/2021/R/RIF. Negli anni 2018-2021 le tariffe erano regolate dal Metodo Tariffario Rifiuti («**MTR**») approvato dalla stessa ARERA con la delibera n. 443/2019/R/RIF.
- C. In base alle regole emanate dall'Autorità, ogni anno, ciascun Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, deve approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) dei costi della gestione rifiuti sulla base dei dati trasmessi dal gestore del servizio e inviare all'ARERA le proprie deliberazioni in merito alle entrate tariffarie spettanti al gestore.
- D. Prima dell'approvazione del PEF 2021, Mantova Ambiente, con nota prot. 12366 del 28/5/2021, ha trasmesso al Comune la relazione tecnica predisposta dalla società di consulenza specializzata Utiliteam & Co. S.r.l. di Milano, intitolata "*Esigenze di equilibrio economico finanziario delle gestioni*", con un allegato riguardante la situazione economico-finanziaria della gestione nel territorio comunale.

- E. La relazione tecnica di Utiliteam metteva in evidenza lo squilibrio economico finanziario della gestione rifiuti nel territorio comunale e indicava nel suo allegato l'integrazione tariffaria necessaria per riequilibrare il deficit economico strutturale.
- F. In data 3/06/2021 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di Mantova Ambiente e i singoli Comuni in cui la società esercita il servizio di igiene urbana, per spiegare il contenuto della relazione tecnica elaborata da Utiliteam.
- G. In data 4/06/2021, la società di consulenza Utiliteam ha inviato a Business Engineering Network S.r.l. («BEN»), società incaricata dal Comune di effettuare la validazione dei dati sul PEF trasmessi da Mantova Ambiente, una relazione integrativa contenente i dati analitici e dettagliati, comune per comune, sui costi sostenuti dalla società per la gestione degli smaltimenti dei rifiuti negli impianti esterni e per la raccolta differenziata.
- H. In data 14/06/2021, Mantova Ambiente ha trasmesso al Comune di Porto Mantovano la richiesta di presentare ad ARERA un'istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle tariffe, per un importo di € 158.699, in modo da coprire il deficit strutturale della gestione. Il suddetto importo comprendeva anche il tasso di inflazione programmata per gli anni 2020 e 2021 (al netto del tasso di recupero di produttività) stabilito da ARERA nel Metodo tariffario rifiuti per gli anni 2018-2021.
- I. Infatti, a parere di Mantova Ambiente, nell'anno precedente (2020), si sono verificati nello stesso tempo due fattori che hanno alterato l'equilibrio economico-finanziario della gestione: da un lato, l'attività di smaltimento dei rifiuti ha subito un forte aumento dei costi, a causa della ridotta disponibilità degli impianti esistenti; dall'altro lato, i ricavi derivanti dalla raccolta differenziata, che contribuivano a coprire i costi del servizio, si sono ridotti.
- J. Esaminati gli elementi esposti nella relazione tecnica di Utiliteam ed i successivi chiarimenti forniti dall'Amministratore delegato di Mantova Ambiente, la società di validazione BEN ha affermato che non c'erano i presupposti per concedere l'integrazione tariffaria per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- K. Di conseguenza, il Comune di Porto Mantovano, con delibera di Consiglio n. 52/2021 del 29/06/2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 («PEF Rifiuti 2021»), senza autorizzare il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie richiesto dal Gestore.
- L. Invece, Mantova Ambiente ritiene di avere diritto all'integrazione tariffaria per il riequilibrio della gestione, dato che non è responsabile per l'aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti, perché a suo parere:
- l'aumento ha carattere *esogeno*, cioè dipende esclusivamente dall'andamento dei costi di conferimento dei rifiuti negli impianti, gestiti da soggetti esterni, che è del tutto al di fuori della sfera di controllo della Società;

- l'aumento è *oggettivo e documentato*: si tratta di costi sostenuti per servizi erogati da fornitori esterni (titolari degli impianti di smaltimento), il cui importo è certo e facilmente verificabile, perché risulta dalle fatture emesse dai fornitori esterni.
- M. Per questa ragione, in data 26/10/2021, Mantova Ambiente ha notificato al Comune ricorso davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia, per impugnare la delibera del Consiglio comunale, avente ad oggetto l'approvazione del PEF rifiuti 2021 e dei relativi allegati.
- N. Con l'impugnazione la Società ha contestato che la decisione del Comune di approvare le entrate tariffarie entro il limite annuale alla crescita delle tariffe è illegittima perché in contrasto sia con la legislazione primaria – che stabilisce che il gestore ha diritto di ottenere la copertura integrale dei costi – sia con le regole emanate da ARERA, che impongono all'Ente locale di verificare il rispetto dell'equilibrio economico finanziario prima di approvare le tariffe. In mancanza di equilibrio, infatti, l'Ente locale deve approvare tariffe superiori al limite generale all'aumento, in modo da ristabilire l'equilibrio tra costi e ricavi (anche nell'arco di più anni, se fosse necessario).
- O. Assume a tale riguardo la società che l'art. 4.6 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), per gli anni 2018-2021, stabilisce che: *“Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, (...) il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione”*.
- P. Assume Inoltre che l'art. 19 del metodo MTR di ARERA dispone che: *“Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno: (...) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore”* (comma 1, lett. c) e che *“Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione”*.

Dopo la notifica del ricorso al TAR Brescia, il Comune e Mantova Ambiente s.r.l. hanno condotto trattative per definire in via bonaria la controversia ed evitare la prosecuzione del giudizio davanti al TAR.

Le Parti hanno, quindi, trovato un accordo per risolvere la controversia e la questione dello squilibrio economico/finanziario della gestione alle condizioni indicate nel presente atto, che è stato approvato dal Comune con delibera di Consiglio Comunale n. in data..... e con delibera di Giunta Comunale n. in data....., le quali hanno attribuito al Responsabile dell'Area Tecnica i poteri necessari per sottoscrivere il presente documento con Mantova Ambiente srl.

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto insieme con i documenti richiamati, anche se non materialmente allegati.

2. Presupposti dell'accordo

1. Ai sensi dell'art. 4.6 del MTR approvato da ARERA, l'Ente territoriale competente per l'approvazione delle entrate tariffarie – cioè, in Lombardia, ogni singolo comune – deve determinare in modo puntuale le modalità per recuperare la sostenibilità della gestione.

2. Il Comune riconosce che il servizio di igiene urbana esercitato dal Gestore in base al Contratto di Servizio, a parere del medesimo Gestore, è in una situazione di squilibrio economico finanziario, per cause non dipendenti dalla Società e, in particolare, a causa del forte aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti raccolti negli impianti gestiti da imprese esterne, problema che si sta verificando in tutta Italia.

3. Deficit strutturale e gestione emergenziale COVID

Entrambe le Parti riconoscono che:

- a) con riferimento alla gestione del servizio rifiuti, Mantova Ambiente assume e ribadisce che lo squilibrio economico finanziario esistente nel 2021 tra i costi del servizio e il limite generale previsto da ARERA alla crescita annuale delle entrate tariffarie ammonta ad **€ 158.699** («**Deficit Strutturale**»);
- b) La gestione emergenziale COVID ha generato a carico di Mantova Ambiente, negli anni 2020 e 2021, costi generali nella misura di € 19.925,93 iva inclusa.

4. Impegni del Comune

Con il presente atto, il Comune si impegna a:

- a) approvare, per quanto di competenza, il PEF rifiuti 2022-2025 entro il 30 aprile 2022; la previsione di entrate tariffarie per ogni singolo anno del periodo 2022-2025 sarà calcolata a partire dagli importi dei PEF dei rispettivi anni a-1, fermo restando quanto previsto dal MTR-2. In particolare per l'anno 2022 il PEF sarà calcolato a partire dall'importo delle tariffe 2021, maggiorato del valore indicato al precedente punto 3 lettera a) a titolo di deficit strutturale. Il PEF rifiuti 2022 dovrà quindi essere pari almeno a € 2.343.445, in linea con quanto indicato nella nota prot. 9766 del 22/4/2022 del validatore.
- b) Preso atto della rinuncia di Mantova Ambiente a pretendere il rimborso del disequilibrio strutturale 2021, dalla stessa indicato in € **158.699**, così come espressa al successivo punto 5., il Comune, come previsto dagli art. 18 punto 1 lettera i) e art. 19 punto 1 lettera g) dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, si impegna a riconoscere al Gestore i conguagli maturati e maturandi a favore dell'Ente per tutto il periodo di regolazione (MTR 2022 - 2025), ma comunque non oltre il termine di scadenza del contratto vigente, nella misura idonea a garantire la convergenza della sostenibilità economica della gestione del servizio (piano finanziario riferito ai costi efficienti risultanti dal bilancio dell'anno a-2) alla sostenibilità sociale delle entrate tariffarie (limite alla crescita delle tariffe dell'anno a-1 che per l'anno 2022 risulterà maggiorato dell'importo del disequilibrio 2021), così come risultante da specifica validazione annuale. La

tutela di entrambi gli scopi, cioè della sostenibilità economica e sociale delle tariffe, contribuisce a garantire l'equilibrio economico finanziario del gestore per ciascuna annualità del periodo 2022 - 2025. Nel caso in cui una delle due parti intendesse comunicare pubblicamente il raggiungimento di tale accordo, il contenuto della comunicazione deve essere preventivamente condiviso e congiunto perché emerga il rispetto delle reciproche tutele.

- c) riconoscere, a fronte della presentazione della relativa fattura, l'importo di cui al punto 3, lett. b) già impegnato dal comune;

5. Impegni di Mantova Ambiente

1. Preso atto degli impegni assunti dal Comune ai sensi del precedente punto **4**, compresa l'approvazione del PEF rifiuti 2022-2025 in modo conforme a quanto specificato nell'**art. 4**, ovvero entro il termine stabilito dalla legge, il Gestore assume gli obblighi previsti nel comma successivo.

2. In particolare, il Gestore:

- a) rinuncia a chiedere al Comune il rimborso della somma di **€ 158.699**, indicata ai precedenti punti 3. e 4. a titolo di deficit strutturale dell'anno 2021;
- b) rinuncia a richiedere al Comune la copertura dei deficit pregressi della gestione del servizio rifiuti relativi agli anni 2019 e 2020, che ammontano nel loro complesso a **€ 160.076**;
- c) si obbliga a rinunciare al ricorso proposto davanti al TAR Brescia contro la delibera del Consiglio comunale di approvazione del PEF Rifiuti 2021, nonché a formalizzare detta rinuncia a spese compensate non appena il Comune avrà adempiuto agli obblighi assunti con il presente atto. Il Comune si obbliga fin d'ora ad accettare tale rinuncia.

2. Gli obblighi assunti da Mantova Ambiente ai sensi del presente punto 5. sono sospensivamente condizionati a che il Comune adempia agli impegni assunti ai sensi del precedente punto 4.

Luogo (MN), [•] ----- 2022

Comune di Porto Mantovano

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(nome rappresentante)

Mantova Ambiente s.r.l.

(dott. Lorenzo Bagnacani – Amministratore delegato)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO E MANTOVA AMBIENTE SRL, IN QUALITA' DI GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO NEI PEF DEL PERIODO REGOLATORIO 2022 - 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Parere favorevole, per quanto di competenza, in merito agli aspetti strettamente tecnici dell'accordo e alla luce di quanto attestato dal validatore.

Li, 26/04/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO E MANTOVA AMBIENTE SRL, IN QUALITA' DI GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO NEI PEF DEL PERIODO REGOLATORIO 2022 - 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 26/04/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 46 del 27/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO E MANTOVA AMBIENTE SRL, IN QUALITA' DI GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO NEI PEF DEL PERIODO REGOLATORIO 2022 - 2025.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **29/04/2022** e sino al **14/05/2022** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 29/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 46 del 27/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO E MANTOVA AMBIENTE SRL, IN QUALITA' DI GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO NEI PEF DEL PERIODO REGOLATORIO 2022 - 2025.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **29/04/2022** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **10/05/2022**

Porto Mantovano li, 13/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)